

STATUTO ENTE FIERA FOGGIA

Art. 1

Denominazione, sede e scopo sociale dell'Ente

1. L'Ente Autonomo Fiera di Foggia, fondato con R.D. 14.4.1939 n. 771, per iniziativa del Comune, della Provincia della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, con il concorso delle forze sociali ed economiche, è costituito in Ente Pubblico Economico avente rilievo anche internazionale, con sede in Foggia.
2. La Fiera di Foggia esprime nella sua attività la vocazione del proprio territorio, costituisce strumento indispensabile per la promozione, in particolare, del settore agricolo, alimentare e del turismo e di tutti gli altri settori di preminente interesse nell'economia provinciale e regionale, attraverso lo svolgimento di attività dirette all'incontro della domanda e dell'offerta di beni e servizi, al trasferimento delle innovazioni tecnologiche all'incremento della cultura d'impresa e dello sviluppo sociale, nonché attraverso l'organizzazione di attività congressuali.
3. L'Ente Autonomo Fiera di Foggia ha lo scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all'estero l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l'interscambio, contribuisca allo sviluppo dell'economia. A tal fine tutela il proprio patrimonio e ne cura l'incremento e lo sviluppo svolgendo attività commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici. Inoltre l'Ente svolge, in quanto funzionali allo sviluppo delle imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture. Tali iniziative saranno realizzate con il coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche rappresentative del territorio, delle autonomie funzionali e delle Associazioni ed Enti pubblici e privati, anche su proposta degli stessi, ed in coerenza con gli orientamenti programmatici della Regione Puglia.
4. Le funzioni a carattere imprenditoriale per lo svolgimento di tutti i servizi generali, propedeutici, strumentali e comunicazione volti all'organizzazione dell'attività fieristica ed espositiva potranno essere svolte attraverso un'apposita società per azioni, costituita per iniziativa dell'Ente.
5. L'Ente può porre in essere tutte le attività previste dall'ordinamento per il conseguimento dei propri scopi, ivi comprese le attività di gestione di servizi in favore di terzi, le assunzioni di mutui, la prestazione di garanzie anche mobiliari e l'eventuale costituzione di società, enti e organismi, comunque organizzati con attività funzionali, strumentali o complementari alle proprie, nonché l'assunzione di partecipazioni in essi.
6. Per ragioni di opportunità economico-finanziaria e gestionale l'Ente Fiera di Foggia potrà trasformarsi in società per azioni e/o Fondazione con delibera del Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione degli Enti Fondatori, Comune, Provincia e Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e con l'approvazione della Regione Puglia.

Art. 2

Principi dell'organizzazione dell'Ente

1. L'Ente Fiera di Foggia informa la sua organizzazione al criterio massima semplicità e flessibilità delle posizioni degli operatori ed ispira la propria autonomia a principi di imprenditorialità, efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'attività dell'Ente è improntata ai seguenti principi:
 - a) ottimizzare la proprietà e la gestione delle strutture immobiliari e dei servizi;
 - b) assicurare efficaci ed efficienti attività operative, in sinergia con le realtà economico/produttive del territorio vocate a favorire, in particolar modo, l'interscambio con l'area balcanica ed il medio oriente;
 - c) sostenere la promozione dei prodotti pugliesi "di eccellenza" sui mercati nazionali ed internazionali, valorizzando i territori di produzione e le singole specificità a caratterizzazione e vocazione turistica;

- d) garantire la competitività e la capacità di attrazione nel capitale della società di gestione di cui al successivo art. 3 di soggetti pubblici e privati.

Art. 3 Società di gestione

1. L'Ente promuove la costituzione di una società per azioni che abbia lo scopo sociale di esercitare le funzioni di natura imprenditoriale e commerciale relative alla attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche.
2. Gli enti pubblici di qualsiasi natura possono partecipare al capitale della società di gestione.
3. Le procedure per selezionare i soggetti privati che parteciperanno al capitale della società di gestione saranno informati ai principi di evidenza pubblica.
4. I rapporti tra l'Ente e la società di gestione saranno regolati da contratto di servizio che dovrà determinare, tra l'altro:
 - a) forme e termini della concessione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente destinato all'esercizio dell'attività fieristica
 - b) le strutture ed i beni destinati all'esercizio dell'attività fieristica e le modalità del loro utilizzo
 - c) gli obblighi reciproci, anche in relazione alla manutenzione del patrimonio immobiliare e mobiliare concessi per l'esercizio dell'attività fieristica

Art. 4 Patrimonio dell'Ente

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:
 - I. Dai conferimenti di cui al R.D. 14.4.1939 n.771
 - II. Dalle risultanze dell'ultimo Bilancio approvato dall'Ente prima dell'entrata in vigore dello Statuto;
 - III. Dai contributi annuali degli Enti Fondatori, da risorse provenienti da apposite leggi regionali, nonché da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, lasciti, legati o donazioni.

Art. 5 Mezzi

1. L'Ente sostiene gli oneri derivanti dalla sua organizzazione e dall'attività posta in essere per raggiungere gli scopi istituzionali impiegando i ricavi della sua gestione economico-finanziaria e patrimoniale, nonché gli eventuali apporti patrimoniali di cui all'art. 4. 3° punto.
2. L'Ente non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto del principio di pareggio del bilancio di esercizio. Le eventuali eccedenze attive di bilancio conseguite verranno versate nel fondo di dotazione ovvero imputate ad apposita riserva statutaria che costituisce posta patrimoniale dell'Ente e vincolata alle finalità statutarie ed all'eventuale copertura di perdite di esercizio.

Art 6 Organi dell'Ente Fiera di Foggia

1. Sono organi dell'Ente:
 - I. Il Presidente della Fiera di Foggia
 - II. Il Consiglio Generale
 - III. Il Consiglio di Amministrazione
 - IV. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7
Presidente

1. Il Presidente della Fiera è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. Egli dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di accettazione della nomina. La sua nomina è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta l'Ente, ne indirizza l'attività ed è responsabile del conseguimento dello scopo sociale.
4. Presiede e convoca il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione e adotta nell'urgenza tutti gli atti che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio all'Ente, riferendone al Consiglio di Amministrazione, ai fini della ratifica, nella l^a riunione utile.
5. Il Presidente può ricevere dal Consiglio di Amministrazione delega per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 8
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fiera è l'organo dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione dell'Ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente della Fiera di Foggia, che lo presiede e lo convoca, e da quattro membri designati, uno per ciascuno, dagli Enti Fondatori (Comune, Provincia e Camera di Commercio di Foggia) e dalla Regione Puglia.
3. Il Presidente della Fiera di Foggia, entro il termine di quarantacinque giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, invia agli Enti designanti la richiesta di provvedere alla designazione dei nuovi componenti, con criteri di massima professionalità.
4. La designazione deve essere formulata da ciascun Ente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Presidente della Fiera.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al quarto comma, il Presidente della Fiera, entro il successivo termine di quarantacinque giorni, nomina i componenti non designati dagli Enti con criteri di massima professionalità.
6. Ricevute le designazioni, il Presidente della Fiera di Foggia, con proprio atto da emettersi, in ogni caso, entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione, nomina i Consiglieri di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di emissione dell'atto di nomina di cui al precedente comma. La nomina dei Consiglieri è rinnovabile una sola volta.
8. In caso di dimissioni ovvero di impedimento di un Consigliere di Amministrazione, il Presidente della Fiera di Foggia invia all'Ente che lo aveva designato la richiesta di provvedere ad una nuova designazione per la durata residua del mandato del Consigliere sostituito.
9. L'Ente interessato deve provvedere alla nuova designazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Presidente della Fiera di Foggia. Decorso inutilmente detto termine, il Presidente della Fiera di Foggia nomina il componente non designato dall'Ente interessato con criteri di massima professionalità.
10. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione si tiene nel termine massimo di trenta giorni dalla data del provvedimento di nomina di cui al precedente comma sei. Sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione propri del Consiglio di Amministrazione.
11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare annualmente il Presidente ai sensi dell'art. 7.

12. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due membri, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, almeno cinque giorni prima della adunanza, ovvero, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.
13. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in presenza di tre componenti; delibera a maggioranza su tutte le questioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
14. Il Consiglio di Amministrazione propone al Consiglio Generale in merito alla assunzione di partecipazioni societarie o associative.
15. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Art 9 Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è l'organo di programmazione di massima e di verifica della gestione complessiva dell'Ente Autonomo Fiera di Foggia.
2. Esso è costituito dal Presidente della Fiera di Foggia, che lo presiede e lo convoca, dai quattro componenti il Consiglio di Amministrazione e da otto membri designati, due per ciascuno, dagli Enti Fondatori (Comune, Provincia e Camera di Commercio di Foggia) e dalla Regione Puglia.
3. Il Presidente della Fiera di Foggia, entro il termine di quarantacinque giorni prima della scadenza del Consiglio Generale, invia agli Enti designanti la richiesta di provvedere alla designazione dei nuovi componenti, con criteri di massima professionalità.
4. La designazione deve essere formulata da ciascun Ente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Presidente della Fiera.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al quarto comma, il Presidente della Fiera, entro il successivo termine di quarantacinque giorni, nomina i componenti non designati dagli Enti con criteri di massima professionalità.
6. Ricevute le designazioni, il Presidente della Fiera di Foggia, con proprio atto da emettersi, in ogni caso, entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione, nomina i Consiglieri.
7. Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di emissione dell'atto di nomina di cui al precedente comma. La nomina dei Consiglieri è rinnovabile una sola volta.
8. In caso di dimissioni ovvero di impedimento di un Consigliere Generale, il Presidente della Fiera di Foggia invia all'Ente che lo aveva designato la richiesta di provvedere ad una nuova designazione per la durata residua del mandato del Consigliere sostituito.
9. L'Ente interessato deve provvedere alla nuova designazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Presidente della Fiera di Foggia. Decorso inutilmente detto termine, il Presidente della Fiera di Foggia nomina il componente non designato dall'Ente interessato con criteri di massima professionalità.
10. Le riunioni del Consiglio Generale sono valide con la presenza di sette componenti, salvo che per l'adozione delle modifiche del presente Statuto, nonché del provvedimento di scioglimento dell'Ente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ovvero con la maggioranza qualificata prevista dagli articoli 18 e 19. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
11. In caso di mancata partecipatone a tre riunioni consecutive del Consiglio Generale, il Consigliere assente decade automaticamente dall'incarico e verrà sostituito con le modalità stabilite ai precedenti comma 8 e 9.
12. Il Consiglio Generale:

- I. **approva il Bilancio Preventivo ed il rendiconto di esercizio dell'Ente e tutti gli atti allegati e connessi al Bilancio stesso, su relazione del Presidente della Fiera di Foggia;**
- II. **approva l'organico del personale stabile dell'Ente;**
- III. **esprime su qualsiasi argomento di carattere generale atti di indirizzo per gli altri organi dell'Ente e per il Segretario Generale, che non possono essere disattesi senza motivazione;**
- IV. **formula rilievi circostanziati sull'attività degli altri organi e del Segretario Generale;**
- V. **esprime pareri e provvede su tutti gli argomenti sottoposti o espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;**
- VI. **delibera in merito alla costituzione, modificazione, liquidazione ed estinzione di organismi societari o associative nonché all'acquisto e cessione di partecipazioni;**
- VII. **approva la proposta di trasformazione dell'Ente, secondo le modalità previste dal 2° comma dell'art. 3;**
- VIII. **delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti in carica, in merito alla alienazione di immobili;**
- IX. **delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, lo scioglimento dell'Ente.**

Art. 10

Organo di Revisione Contabile

1. **Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39.**
2. **Il Presidente del Collegio dei Revisori è designato dal Presidente della Giunta della Regione Puglia.**
3. **Il Presidente della Fiera di Foggia, entro il termine di quarantacinque giorni prima della scadenza del Collegio dei Revisori, invia al Presidente della Giunta Regionale la richiesta di provvedere alla designazione del Presidente del l'Organo di revisione.**
4. **La designazione deve essere formulata dal Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Presidente della Fiera.**
5. **Decorso inutilmente il termine di cui al quarto comma, il Presidente della Fiera, entro il successivo termine di quarantacinque giorni, nomina il Presidente del Collegio provvisorio scegliendolo tra coloro che risultano essere iscritti nell'Elenco dei Revisori dei conti di cui al successivo comma. Ove, successivamente a tale nomina, il Presidente della Giunta Regionale provvederà alla designazione del Presidente del Collegio dei revisori, il Presidente provvisorio decadrà dall'incarico e la durata dell'incarico del nuovo Presidente designato dalla Giunta Regionale terminerà con quella fissata per gli altri componenti l'Organo di revisione.**
6. **Gli altri due membri del Collegio sono individuati attraverso estrazione a sorte dall'Elenco dei Revisori dei conti istituito presso l'Ente Fiera di Foggia cui possono iscriversi tutti coloro che sono iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39.**
7. **All'estrazione dei Revisori dall'Elenco procede il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente della Fiera di Foggia entro il termine di trenta giorni dalla avvenuta designazione del Presidente del Collegio.**
8. **Il Collegio dei Revisori è istituito con delibera adottata dal Consiglio Generale.**
9. **I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla data della delibera di nomina adottata dal Consiglio Generale e possono essere riconfermati per non più di una volta.**
10. **Con deliberazione del Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è adottato il Regolamento dell'Organo di Revisione.**
11. **Il Regolamento disciplina:**
 - a) **le modalità di formazione e aggiornamento dell'Elenco dei Revisori contabili;**
 - b) **le modalità di individuazione, attraverso estrazione, dei due membri del Collegio diversi dal Presidente;**

- c) i casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, revoca, cessazione e sostituzione;
 - d) le modalità di funzionamento del Collegio, fatta salva la sua autonomia operativa, in relazione ai suoi rapporti con gli organi di amministrazione e con le strutture dell'Ente;
 - e) il compenso dovuto ai membri del Collegio
12. Il Collegio si riunisce validamente anche con la presenza di due componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano d'età.
 13. In caso di dimissioni ovvero decadenza, revoca, cessazione del Presidente del Collegio dei Revisori, il Presidente della Fiera di Foggia invia al Presidente della Giunta Regionale della Puglia la richiesta di provvedere ad una nuova designazione per la durata residua del mandato del Presidente del Collegio sostituito.
 14. Il Presidente della Giunta della Regione Puglia deve provvedere alla nuova designazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Presidente della Fiera di Foggia.
 15. Il Presidente della Fiera di Foggia, ricevuta la nuova designazione del sostituto, convoca con urgenza il Consiglio Generale per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori.
 16. Decorso inutilmente il termine di cui al comma quattordicesimo, il Presidente della Fiera, entro il successivo termine di quarantacinque giorni, nomina il Presidente del Collegio provvisorio scegliendolo tra coloro che risultano essere iscritti nell'Elenco dei Revisori dei conti di cui al comma 6. Ove, successivamente a tale nomina, il Presidente della Giunta Regionale provvederà alla designazione del Presidente del Collegio dei revisori, il Presidente provvisorio decadrà dall'incarico e la durata dell'incarico del nuovo Presidente designato dalla Giunta Regionale terminerà con quella fissata per gli altri componenti l'Organo di Revisione.
 17. In caso di dimissioni ovvero decadenza, revoca, cessazione degli altri membri del Collegio dei Revisori e nel caso in cui si renda necessario, il Presidente della Fiera di Foggia convoca entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione perché proceda alla individuazione dei membri da sostituire, per la durata residua del mandato dei sostituiti, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Organo di Revisione, mediante estrazione dall'Albo dei Revisori dei conti tenuto presso l'Ente. I nuovi revisori così individuati sono nominati con delibera adottata dal Consiglio Generale
 18. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Ente e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2403 bis e 2404 del Codice Civile.

Art. 11 Compensi

1. Le cariche di amministrazione dell'Ente Fiera di Foggia sono gratuite.
2. Il Consiglio Generale delibera sull'ammontare dei gettoni di presenza dei Consiglieri del Consiglio stesso e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il compenso dei Revisori dei conti è determinato nel Regolamento dell'Organo di Revisione deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 10.
4. Al Presidente della Fiera di Foggia spetta un'indennità di carica, deliberata dal Consiglio Generale su parere dell'Organo di Revisione.

Art. 12 Segretario Generale dell'Ente

1. Alla gestione dell'Ente Fiera di Foggia è preposto il Segretario Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fiera di Foggia.
2. Il Segretario Generale viene scelto con il criterio della maggiore professionalità tra i Dirigenti di strutture private o pubbliche con esperienza almeno quinquennale e assunto con contratto dirigenziale di diritto privato.
3. Il Segretario Generale provvede a quanto necessario per assicurare la funzionalità amministrativa e finanziaria della gestione ed in particolare

- a) dirige il personale dipendente dell'Ente Fiera di Foggia, riferendo al Presidente
 - b) provvede all'organizzazione degli uffici, all'articolazione dell'orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;
 - c) adotta le misure organizzative che consentono la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività degli uffici;
 - d) formula proposte in tema di ristrutturazione operativa dell'Azienda, di organizzazione degli uffici e di consistenza degli organici;
 - e) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale, ne redige i verbali e ne controfirma gli atti e provvede all'esecuzione delle deliberazioni secondo le disposizioni del Presidente;
 - f) svolge le funzioni delegategli dal Presidente;
 - g) redige il Bilancio Preventivo e il Rendiconto Consuntivo, la relazione previsionale e programmatica e tutti gli atti connessi al Bilancio stesso;
 - h) risponde al Consiglio di Amministrazione della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'Ente;
 - i) assicura l'attuazione delle iniziative secondo le condizioni di equilibrio economico-finanziario definite dal bilancio di previsione
 - j) presiede le gare d'appalto di lavori, forniture o servizi e assume la responsabilità delle relative procedure con facoltà di delegare, in tutto o in parte, tali funzioni;
4. Il Segretario Generale può delegare proprie attribuzioni o conferire compiti specifici ai dirigenti dell'Ente, determinandone per iscritto limiti e dandone preventiva comunicazione al Presidente.

Art. 13

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica, predisposta dal Segretario Generale, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione. E' presentata dal Presidente dell'Ente al Consiglio Generale che l'approva entro il 15 dicembre di ciascun anno.
2. Essa contiene:
 - a) gli elementi analitici di verifica dei risultati economici e quantitativi dell'attività svolta nell'esercizio precedente rispetto agli obiettivi prefissati nonché elementi utili di comparazione;
 - b) la determinazione degli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo.

Art. 14

Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario, comincia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.
2. Il Consiglio Generale approva entro il 31 maggio il Rendiconto dell'esercizio precedente ed entro il 15 dicembre il Bilancio Preventivo, nonché la relazione previsionale e programmatica di cui al precedente art. 13.
3. Il Rendiconto di esercizio dell'Ente è redatto dal Segretario Generale ed è presentato dal Presidente della Fiera di Foggia al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in conformità alla normativa vigente. Il rendiconto di esercizio è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'art. 2427 cod. civ. dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 cod. civ.
4. Il rendiconto di esercizio dell'Ente può essere certificato da una società di revisione e certificazione iscritta all'Albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, scelta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, approva altresì un Bilancio consolidato e la relativa relazione redatti dal Segretario Generale.
6. Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede dell'Ente almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio Generale, convocata per la loro approvazione.
7. Le eccedenze di ciascun esercizio devolute, al netto degli ammortamenti, alla costituzione di riserve e o nuovi investimenti.

8. Tutti gli adempimenti di cui all'art. 5 della L.R. 16 dicembre 1999, n. 33 sono curati dal Segretario Generale della Fiera di Foggia.

Art. 15

Vigilanza

1. La Regione Puglia esercita, ai sensi di legge, la vigilanza sull'attività della Fiera di Foggia secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza, economicità ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.

Art. 16

Scioglimento e liquidazione

1. La Regione Puglia nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di irregolarità, può affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente ad un Commissario di sua nomina, per un periodo, non superiore a sei mesi.
2. L'Ente può essere sciolto con deliberazione del Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica.
3. L'Ente può altresì essere sciolto con deliberazione della Regione Puglia per manifesta impossibilità del raggiungimento dei fini, nonostante l'invio da parte del Presidente della Regione al Presidente della Fiera di Foggia, di due diffide alla regolarizzazione dell'attività.
4. In ogni caso il liquidatore è nominato dalla Regione Puglia. Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto all'approvazione della stessa Regione.

Art. 17

Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio Generale dell'Ente su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. La modifica statutaria è approvata con deliberazione del Consiglio Generale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica. Ogni modifica avrà validità a far tempo dall'approvazione della Regione Puglia.